



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.1.2012
COM(2012) 14 definitivo

2012/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 6 luglio 2011 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Con lettera protocollata presso la Commissione il 30 agosto 2011, la Romania ha di conseguenza ripresentato una nuova richiesta di autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera dell'8 novembre 2011, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 9 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Il massimale di volume d'affari annuo varia tra gli Stati membri, in particolare in funzione della loro data di adesione. Per gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978, l'articolo 287 della direttiva IVA ha fissato la soglia del volume d'affari annuo. Il massimale per la Romania è stato fissato a 35 000 EUR, calcolati in base al tasso di conversione del giorno dell'adesione (articolo 287, punto 18, della direttiva IVA).

La richiesta di deroga della Romania mira a semplificare il sistema dell'IVA per le piccole imprese grazie a questa misura di semplificazione a favore dei soggetti passivi con un volume d'affari annuale non superiore a 65 000 EUR, calcolato secondo il tasso di conversione del giorno dell'adesione. Questa misura ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime e le esenterà da molti degli obblighi previsti dalle normali disposizioni IVA. L'applicazione del regime da parte dei soggetti passivi è facoltativa.

In generale la Romania è confrontata a un notevole problema di rispetto della normativa sull'IVA. Al fine di assistere la Romania, i servizi della Commissione hanno fornito un'assistenza tecnica volta a valutare le carenze dell'amministrazione

fiscale romena per quanto attiene al controllo e al mancato rispetto della normativa sull'IVA. Sono state organizzate missioni a Bucarest con l'intento di identificare rimedi idonei compatibili con la direttiva IVA e sono state formulate diverse raccomandazioni a tal proposito, per l'attuazione delle quali la Romania ha chiesto sostegno alla Commissione. È pertanto opportuno considerare la presente proposta parte di un pacchetto di misure mirate a migliorare il livello generale di rispetto e a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA. Essa sarà nella fattispecie integrata dall'introduzione di un regime forfettario per le piccole imprese a norma dell'articolo 281, della direttiva IVA, il quale sarà applicabile alle piccole imprese che non intendono avvalersi della presente misura di semplificazione. A tal fine il 19 ottobre 2011 si è tenuta una consultazione del comitato IVA.

La deroga sarà valida fino al 31 dicembre 2014 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca il volume d'affari annuo al di sotto del quale un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA, se questa entrerà in vigore prima di tale data. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Romania, l'incidenza sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sarà trascurabile.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi, prevedendo la possibilità di aggiornare annualmente l'importo.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 65 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo per le imprese. Nel contempo si prevede che tale misura di semplificazione sia in grado di migliorare il livello generale di rispetto della normativa sull'IVA.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Romania ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda la franchigia dell'IVA per le imprese il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumenti proposti: decisione.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 30 agosto 2011, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. La misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera dell'8 novembre 2011, della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 9 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli Stati membri possono già optare per l'applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva 2006/112/CE soltanto in quanto la soglia del volume annuale dei soggetti passivi per il regime supera quella attualmente consentita alla Romania ai sensi dell'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, ossia 35 000 EUR.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in grado di ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi. Nel complesso si prevede che tale misura migliori il livello generale di rispetto della normativa sull'IVA.

- (5) Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004² intesa a semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d'affari annuo per l'esenzione dall'IVA a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La domanda presentata dalla Romania è conforme alla predetta proposta.
- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA e ha un effetto solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale dello Stato membro riscosso nella fase del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

² COM(2004) 728 definitivo